

domenica 25 febbraio 2024

Assemblea straordinaria Ass. "Ericle D'Antonio"

Ordine dei lavori

- Ore 17:30 Inizio dei lavori assembleari

Il presidente nomina il Sig. D'Angelo Francesco in qualità di segretario verbalizzante.

Soci presenti all'assemblea straordinaria: n. 41

Il presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

I soci dell'Associazione Culturale "Ericle D'Antonio" sono stati convocati in assemblea straordinaria, ai sensi degli articoli 8, 9 e 19 dello Statuto, presso la sede sita in Via Occidentale a Rocca San Giovanni (Ch), per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

- Relazione attività anno 2023
- Rendiconto di gestione anno 2023
- Variazione dello Statuto redatto avanti il notaio Colantonio G. - rep. N. 34937.
- Elezione presidente.
- Elezione Consiglio Direttivo
- Iscrizioni all'associazione anno 2024
- Varie ed eventuali

- Ore 17.31 Intervento introduttivo del Presidente

Il presidente Sig. Oreste Di Carlo dà il benvenuto ai soci presenti introducendo i punti all'ordine del giorno da discutere nell'assemblea straordinaria. Sottolinea il ruolo di tutti i membri del Consiglio direttivo per la realizzazione delle attività culturali promosse.

- Ore 17.34 Relazione del vice presidente

Il vice presidente Sig. Emilio Pio Caravaggio relaziona ai soci l'elenco delle attività associative svolte nel corso dell'anno associativo 2023.

Successivamente viene illustrato ai soci i dettagli di un progetto finanziato dal GAL Costa dei Trabocchi attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici della Costa dei Trabocchi al fine di promuovere la realizzazione di un sentiero naturalistico denominato "Il Sentiero degli Abati".

Si relaziona, inoltre, di un importante lavoro di recupero del fregio collocato sul ponte Villa Santa Maria e successiva apposizione presso il palazzo municipale; comunicazione circa l'avvio della seconda edizione dell'iniziativa "Rocc Art"; donazione alla pinacoteca comunale

di due sculture dell'artista Luciano Caravaggio; pubblicazione in memoria di Aldo Cacchione donata alla cittadinanza e realizzata con la preziosa collaborazione del Prof. Silvino D'Ercole; ripulitura della statua collocata presso il parcheggio rilevato a cura del membro del Consiglio direttivo il Sig. Nicola D'Ippolito.

Il vice presidente Sig. Emilio Pio Caravaggio relaziona i soci sul rendiconto della gestione 2023.

Cita in particolare l'acquisto da parte dell'Associazione "Ambiente è/è Vita" di farfalle decorate in legno e realizzate dall'associazione.

Si prende atto che il fondo cassa a disposizione dell'associazione ammonta ad € 2.868,31 (prospetto allegato)

- Ore 17:46 Si relaziona il punto 3: Variazione dello statuto.

Il presidente Sig. Oreste Di Carlo illustra le motivazioni riguardanti la variazione dello statuto associativo. L'associazione necessita di effettuare l'adeguamento statutario al Codice del Terzo settore. L'associazione con la modifica statutaria può ricevere contributi e partecipare a bandi pubblici e/o richieste di finanziamenti.

Il presidente Sig. Oreste Di Carlo dettaglia l'iter di approvazione della modifica dello statuto che i soci presenti dovranno approvare.

Il vice presidente Sig. Emilio Pio Caravaggio illustra le modifiche proposte per il nuovo statuto che viene integralmente adeguato in ogni sua parte alla nuova normativa del Terzo Settore.

- Apertura dibattito sulla modifica statutaria

Il segretario D'Angelo Francesco chiede ai soci di intervenire.

Interviene il Sig. Vincenzo Palmerio che ricorda la nascita dell'associazione complimentandosi con chi negli anni ha fornito il proprio contributo ai fini delle attività associative. L'obiettivo della promozione culturale è lodevole e fornisce anche notorietà al nostro paese.

Il Sig. Carlo Alfino ricorda la nascita dell'associazione come strumento di gestione del coro folkloristico e legge i nomi dei fondatori.

Riprende la parola il presidente illustrando la necessità di rinnovo del consiglio direttivo in seguito alle dimissioni di n. 3 membri.

L'assemblea sentite le relazioni precedentemente esposte procede alle operazioni di votazioni delle stesse.

- Alle 18.00 viene proposta all'assemblea l'approvazione della relazione sulle attività 2023 e il rendiconto 2023. Presenti n. 41 votanti 41.

Per alzata di mano, all'unanimità si approva

- Ore 18:07 votazione variazione statuto

È aperta la votazione per la variazione dello statuto. Presenti n. 41 votanti 41.

Per alzata di mano, all'unanimità si approva la variazione allo statuto.

- Alle 18.15 viene proposta all'assemblea di iscrivere l'associazione al RUNTS. Presenti n. 41 votanti 41.

Per alzata di mano, all'unanimità si approva

- Ore 18.20 votazione presidente

È aperta la votazione per la nomina del presidente. Presenti n. 41 votanti 41.

Per alzata di mano, all'unanimità si approva l'elezione del presidente nella persona del sig. Di Carlo Oreste.

- Ore 18.25 Elezione nuovo direttivo. Presenti n. 41 votanti 41.

Per alzata di mano, all'unanimità vengono eletti i seguenti soci alla carica di componenti del direttivo:

- Di Carlo Oreste
- Caravaggio Emilio Pio
- D'Angelo Francesco
- De Palma Camillo
- D'Ippolito Nicola
- D'Antonio Valerio
- Micolucci Davide
- Martelli Angela
- D'Angelo Dorian
- Donatangelo Gianna
- Di Fazio Elvira

- Ore 18.30 chiusura assemblea associativa

Alle 18.30 si dichiara conclusa l'assemblea straordinaria dell'associazione.

Rocca San Giovanni 25/02/2024

Il Segretario

D'Angelo Francesco



Il Presidente

Di Carlo Oreste



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Tributi per il Lazio

18 MAR 2024

di n. 95 data 3

Versamento di € ESENTA

IL FUNZIONARIO
Maria Rita Fioravino

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERICLE D'ANTONIO"
ROCCA SAN GIOVANNI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' stata costituita nel 1983 l'Associazione Culturale ERICLE D'ANTONIO, la cui denominazione è dedicata all'illustre uomo di cultura di Rocca San Giovanni. Lo statuto è stato registrato in data 17/01/1983. A seguito delle innovazioni legislative intervenute nel settore delle associazioni si procede alle integrazioni pertinenti nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia.
2. Le finalità contenute negli articoli 1 e 2 del precedente Statuto conservano la propria validità e si riportano integralmente di seguito:
"l'associazione raduna a sé tutti coloro che intendono svolgere e promuovere attività artistica, storica, letteraria e ricreativa. Essa intende la sua attività quale apprezzabile momento impiegativo del tempo libero e come produttivo mezzo di studio, di ricerca sulla storia locale, sull'arte, sul costume, sul folklore, su feste e tradizioni del proprio ambiente sociale.
L'Associazione Culturale "ERICLE D'ANTONIO", non ha durata predeterminata e non professa fedi di partito. È ispirata al principio di solidarietà e alla promozione e valorizzazione della personalità umana".
3. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo. L'iscrizione al RUNTS è demandata all'organo direttivo e la denominazione sociale dell'associazione sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS e diventerà "ERICLE D'ANTONIO APS"
4. L'associazione ha sede legale in via Occidentale nel comune di Rocca San Giovanni (Ch).
5. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo scopo principale dell'associazione è il recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, e archivistico.
3. Ad esso si aggiunge l'ulteriore scopo, diffondere e promuovere la cultura, la musica e l'arte in ogni sua espressione.
4. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali sopra richiamate, l'Associazione si propone di:
 - operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e interessare l'opinione pubblica alla cultura quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti culturali, artistici, solidaristici e di volontariato;
 - incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, attraverso anche la cura e la gestione di archivi storici, biblioteche, musei d'arte, storici e naturalistici;
 - promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, attraverso anche la manutenzione e gestione di sentieri naturalistici;
 - indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
5. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - a) Attività contemplate nella lettera D;
 - b) Attività contemplate nella lettera E;
 - c) Attività contemplate nella lettera F
 - d) Attività contemplate nella lettera I;
 - e) Attività contemplate nella lettera K;
 - f) Attività contemplate nella lettera O;
 - g) Attività contemplate nella lettera R;

- h) Attività contemplate nella lettera U;
 - i) Attività contemplate nella lettera V;
 - j) Attività contemplate nella lettera Z.
6. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari, di enti pubblici e privati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
 8. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore, inoltre, potrà partecipare a bandi pubblici di enti pubblici e privati

ART. 6 **(Ammissione)**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. La domanda dell'interessato potrà pervenire direttamente a mano, via posta, via mail, via pec, o attraverso altri strumenti digitali comunemente utilizzati.
6. In caso di rigetto della domanda, l'Organo direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
10. La quota sociale annuale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
3. E il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo direttivo;

- Presidente;
- Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il diritto di voto di ogni associato si esercita solo dopo tre mesi di iscrizione nel libro sociale dei soci.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, e allo scadere del mandato del consiglio direttivo per il rinnovo dei componenti dell'organo, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per approvare il programma annuale delle attività e iniziative e il bilancio d'esercizio del nuovo anno mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altri strumenti digitali comunemente utilizzati risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è convocata per approvare il programma annuale, il bilancio d'esercizio e il rinnovo delle cariche sociali
2. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (da togliere)

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15
(Organo direttivo)

1. L'organo direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo direttivo è composto da numero minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 (Quattro) anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di quattro mandati.
4. L'Organo direttivo è convocato per preparare gli argomenti da proporre in occasione delle sedute dell'assemblea dei soci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo direttivo.
5. La convocazione delle riunioni dell'Organo direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o attraverso gli strumenti digitali più diffusi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. L'organo direttivo, in prima convocazione, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione con la partecipazione dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni dell'Organo direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. L'organo direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 12. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo direttivo.
 13. Il componente dell'organo direttivo che non partecipa alle riunioni, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute, decade dall'incarico.

ART. 16 **(Il Presidente)**

1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 19

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 21

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dall'organo direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. L'Organo direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Abrogazione dello Statuto registrato il 17/01/1983)

1. Si considera abrogato lo Statuto registrato in data 17/01/1983.

ART. 32

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

